

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 ottobre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 1° ottobre 2025.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie ortive. (25A05445)..... Pag. 1

PROVVEDIMENTO 2 ottobre 2025.

Iscrizione dell'indicazione geografica protetta «Olive taggiasche liguri» (IGP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012. (25A05444)..... Pag. 2

Ministero dell'università
e della ricerca

DECRETO 26 agosto 2025.

Autorizzazione all'«Istituto Costruttivista Narrativo (ICoNa)», per la sede principale di Padova, ad aumentare gli allievi per ciascun anno di corso, da 15 a 20 unità, e, per l'intero corso, da 60 a 80 unità. (25A05427)..... Pag. 5

DECRETO 26 agosto 2025.

Abilitazione alla «Scuola torinese di psicoterapia cognitiva a indirizzo costruttivista-relazionale» ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Bra, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità. (25A05428)..... Pag. 6



DECRETO 26 agosto 2025.

Abilitazione della «Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-compartmentale dello sviluppo, adolescenza ed età adulta con applicazioni in ambito clinico giuridico di Giulianova» ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Giulianova, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 16 unità e, per l'intero corso, a 64 unità. (25A05429) Pag. 7

DECRETO 26 agosto 2025.

Abilitazione della «SE srl Centro Studi in Psicologia e Psicoterapia Costruttiva narrativo ermeneutica» ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Firenze, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari, a 18 unità e, per l'intero corso, a 72 unità. (25A05430) Pag. 8

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tiotropio, «Tiotropio Glenmark». (25A05446) Pag. 9

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bivalirudina, «Bivalirudina Hikma». (25A05447) Pag. 10

Rettificazione dell'estratto della determina AAM/AIC n. 248 del 26 giugno 2025, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pomalidomide, «Pomalidomide Ever Pharma». (25A05448) Pag. 11

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di menopina, «Meriofert». (25A05476) Pag. 11

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azelastina e fluticasone, «Azelastina e Fluticasone Zentiva». (25A05477) Pag. 11

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pomalidomide, «Pomalidomide Sandoz». (25A05478) Pag. 12

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Paracetamolo Laboratori Alter». (25A05479) Pag. 12

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Crinozol» (25A05500). Pag. 12

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Sun». (25A05501). Pag. 13

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina FG». (25A05502) Pag. 13

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flector Dolore». (25A05503) Pag. 13

Ministero dell'economia e delle finanze


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 settembre 2025 (25A05471) Pag. 13

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 settembre 2025 (25A05472) Pag. 14

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° ottobre 2025 (25A05473). Pag. 14

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 ottobre 2025 (25A05474) Pag. 15

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 ottobre 2025 (25A05475) Pag. 15



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 1° ottobre 2025.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto l'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costituente di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, in corso di registrazione da parte degli organi di controllo;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'UCB in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'UCB in data 12 marzo 2025, n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà di specie ortive convenzionali, indicate all'art. 1 del presente dispositivo, al registro nazionale;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà prive di valore intrinseco di specie ortive, indicate all'art. 4 del presente dispositivo, al registro nazionale;



Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

Visti i pareri espressi nella riunione del 18 dicembre 2024 dal gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie ortive, di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà di specie ortive sottoelencate le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi standard».

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Cicoria Industriale	4400	Espresso	Suba seeds Company s.p.a.
Pomodoro	4475	Skinner	ISI Sementi S.p.a.
Cavolo broccolo	4507	Aversan	La Semiorto Sementi s.r.l.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2025

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

25A05445

PROVVEDIMENTO 2 ottobre 2025.

Iscrizione dell'indicazione geografica protetta «Olive taggiasche liguri» (IGP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Considerato che, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L del 2 ottobre 2025 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1995 della Commissione del 25 settembre 2025 recante iscrizione dell'indicazione geografica «Olive taggiasche liguri» (IGP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il relativo disciplinare di produzione affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione dell'indicazione geografica «Olive taggiasche liguri» (IGP) nella stesura risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L del 2 ottobre 2025 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1995 della Commissione del 25 settembre 2025.



I produttori che intendono porre in commercio «Olive taggiasche liguri» (IGP) sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 2 ottobre 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

OLIVE TAGGIASCHE LIGURI
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Olive taggiasche liguri» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni e ai requisiti del presente disciplinare.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Olive taggiasche liguri» designa le olive da mensa (olive in salamoia, olive denocciolate asciutte, olive denocciolate in salamoia, olive denocciolate in olio extravergine di oliva) e la pasta o paté di olive ottenute dalle olive della varietà «taggiasca» prodotte nell'area geografica di cui all'art. 3.

Le «Olive taggiasche liguri», immesse sul mercato dopo il trattamento in salamoia (olive in salamoia), presentano le seguenti caratteristiche:

forma: ovale, leggermente allungata, se intere; schiacciata e deformata con taglio o incisione evidenti, se denocciolate;

pezzatura: calibro minimo 10 mm;

colore: dal verde al verde violaceo, tipico cangiante fino al testa di moro e nero;

polpa: dura, se intere; cedevole, elastica, untuosa al tatto, poco fibrosa, se denocciolate;

consistenza: leggermente croccante, se intere; da morbida a leggermente croccante, se denocciolate;

aroma: presenza di fruttato;

sapore: lievemente acido in buon equilibrio con una leggera nota di amaro, se intere;

spiccagnolo: mediana $\geq 8,0$ se intere;

dolce: mediana $\geq 2,0$;

amaro: mediana $\leq 3,0$.

Le «Olive taggiasche liguri» in salamoia, una volta denocciolate e asciugate, possono essere sottoposte ad eventuali ulteriori trattamenti, consistenti nell'aggiunta di olio extravergine di oliva e/o, senza previa calibratura, nella riduzione in pasta.

Le «Olive taggiasche liguri» nella forma pasta o paté di olive presentano le seguenti caratteristiche:

aspetto al tatto: oleoso, cremoso;

colore: da marrone a rosso vinoso a testa di moro;

polpa: oleosa;

consistenza: fine, spalmabile;

aroma: presenza di fruttato;

sapore: lievemente acido in buon equilibrio con una leggera nota di amaro;

dolce: mediana $\geq 2,0$;

amaro: mediana $\leq 3,0$.

La valutazione degli attributi sensoriali delle Olive taggiasche liguri nello stato fisico di base (olive in salamoia) e nella forma pasta o paté di olive è effettuata secondo il «Metodo di analisi sensoriale delle olive da tavola» elaborato dal COI, Documento COI/OT/MO n. 1/Rev. 3, Giugno 2021.

È vietata la forzatura della deamarizzazione con agenti chimici alcalini.

Art. 3.

Area geografica di produzione

L'area geografica di produzione delle «Olive taggiasche liguri» comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Liguria.

Art. 4.

Prova dell'origine

Il processo produttivo viene monitorato documentando per ognuna delle fasi gli *input* e gli *output*. In questo modo e attraverso l'iscrizione dei produttori di olive, dei trasformatori e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, nonché mediante dichiarazione tempestiva al medesimo organismo delle quantità ottenute, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi saranno assoggettate al controllo da parte di tale struttura, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti di varietà taggiasca destinati alla produzione delle «Olive taggiasche liguri» devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive le specifiche caratteristiche qualitative. I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive.

Per la produzione delle olive destinate alla indicazione geografica protetta sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3, i cui terreni, situati prevalentemente in pendenza con disposizione a terrazze, derivano da disgregazione di roccia madre di origine calcarea o scistosa-arenacea, che ha dato origine nel tempo a suoli di medio impasto tendenzialmente più sciolti alle quote più elevate o nelle parti prossime alle zone costiere.

La raccolta delle olive destinate alla indicazione geografica protetta deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno. La produzione massima di olive negli oliveti non può superare kg 9000 per ettaro.

Le olive, una volta raccolte dalla pianta a mano o con mezzi meccanici, vengono trasportate al luogo di lavorazione in contenitori aerati e sottoposte alle seguenti operazioni preliminari:

defogliatura;

lavaggio;

cernita per l'esclusione di eventuali corpi estranei;

calibratura allo scopo di eliminare le drupe troppo piccole (inferiori al calibro di 10 mm). Tale operazione può essere anche posticipata al termine della lavorazione, nella fase che precede il confezionamento.

Il ciclo di produzione prevede quindi l'immersione delle drupe in salamoia, ovvero in una soluzione composta da acqua e cloruro di sodio dal 5 al 15%, limiti compresi. La permanenza delle olive in salamoia (maturazione) avviene in contenitori di materiale idoneo agli usi alimentari e deve avere una durata minima di quarantacinque giorni.

Al termine della fase di maturazione le olive sono sottoposte a lavorazioni diverse a seconda della loro destinazione:

olive in salamoia:


gli ingredienti sono: olive, acqua, sale.

Il prodotto, dopo l'eventuale denocciolatura eseguita a mano o con apposita strumentazione meccanica, viene confezionato tal quale con il liquido di governo in cui è avvenuta la maturazione delle olive, oppure previa sostituzione di tale liquido con una nuova soluzione salina alla percentuale tra il 5 e il 15%, limiti compresi.

olive denocciolate asciutte o in olio extravergine di oliva:

gli ingredienti nella tipologia «denocciolate asciutte» sono: olive, sale; nella tipologia «denocciolate in olio extravergine di oliva»: olive, olio extravergine di oliva, sale.

Le drupe, dopo la denocciolatura eseguita a mano o con apposita strumentazione meccanica, sono sottoposte a centrifuga per l'asciu-



gatura. Il prodotto così ottenuto viene confezionato tal quale oppure addizionato di olio extravergine di oliva nella percentuale tra il 30 e il 40% del peso delle olive.

pasta o paté di olive:

gli ingredienti sono: olive, sale, olio extra vergine di oliva (facoltativo).

La polpa ricavata dall'eliminazione del nocciolo viene macinata finemente fino all'ottenimento di una pasta cremosa e spalmabile. Questa può essere facoltativamente addizionata di olio extravergine di oliva (fino al 40% del peso della pasta).

Seguono il confezionamento e la pastorizzazione.

Sono inoltre ammessi, indipendentemente dallo stato fisico nel quale si trovano le olive: erbe aromatiche, aromi naturali.

Gli acidificanti ammessi sono: acido citrico, acido lattico, aceto di vino.

Durante le lavorazioni sopra indicate e fino al confezionamento il prodotto può essere facoltativamente addizionato di erbe aromatiche o aromatizzato con aromi naturali nonché trattato con acidificanti.

È vietata la forzatura della deamarizzazione con agenti chimici alcalini.

Art. 6.

Legame con la zona geografica

Il riconoscimento della indicazione geografica protetta delle olive taggiasche liguri è basato sulla reputazione. Essa trova fondamento in alcune peculiarità del prodotto, che sono avvalorate dalla letteratura scientifica e di settore (CERSAA, 2021; A. Ricci in Olive e Olio, 2010) e confermate da analisi di laboratorio (LabCam, CeRSAA 2021 e 2024). Tali peculiarità sono oggetto di un largo apprezzamento presso il pubblico e comprendono in particolare: la sensazione gustativa di dolce, alla quale contribuisce anche un amaro leggero, lo spiccagnolo pronunciato, cioè la facile separazione della polpa dal nocciolo durante la masticazione, il sapore più delicato. È del resto significativo che gli aspetti qualitativi più noti emergano chiaramente associati al territorio di origine in una ricerca di mercato (Demoskopiea 2022), condotta sia su aree di maggiore impatto commerciale e sia a livello nazionale, dalla quale si rileva che la tipicità delle olive taggiasche liguri è riconosciuta in modo spontaneo rispettivamente dai due terzi del campione di consumatori dell'Italia di Nord Ovest e dalla maggioranza di quello nazionale e che la loro reputazione è estesa a tutte le tipologie di prodotto esistenti sul mercato (olive in salamoia, denocciolate asciutte, denocciolate in salamoia, denocciolate in olio extra vergine di oliva, pasta di olive).

Al consolidamento della reputazione basata sulle caratteristiche del prodotto hanno contribuito alcuni aspetti del legame con il territorio e in particolare la saldatura dell'effetto cultivar (genotipo) con i fattori naturali, storici e umani dell'ambiente di origine (fenotipo).

La taggiasca, che deve il nome alla località di Taggia nelle cui terre i monaci benedettini nel X secolo impiantarono i primi ceppi, è una pianta caratterizzata da grande fecondità e forza di vegetazione ma che teme il gelo e le temperature estreme. Essa ha potuto acclimatarsi in Liguria in quanto la regione nella sua conformazione di arco aperto verso mezzogiorno occupa una stretta fascia di territorio compresa fra il mare, che le apporta benefici effetti in termini di condizioni atmosferiche e temperatura, e una dorsale montuosa, che la ripara a nord dai venti e dalle temperature rigide. Alla diffusione della varietà in questo particolare areale hanno contribuito inoltre la sua duplice attitudine (olive da mensa e olio) e la naturale vigoria vegetativa (Gallesio, Pomona 1817-1839), che ne ha reso compatibile lo sviluppo su terreni difficili, garantendo con il suo apparato radicale la tenuta dei muri a secco e contribuendo in tal modo alla unicità e conservazione del tipico paesaggio ligure a terrazzamenti, dichiarato dall'UNESCO patrimonio culturale immateriale dell'Umanità.

La specifica situazione pedoclimatica e ambientale è inoltre ritenuta responsabile di alcune peculiarità delle olive taggiasche liguri. Ciò riguarda, in primo luogo, il profilo della dolcezza, che è superiore a quella delle altre olive, siano esse provenienti da *cultivar* diverse che da taggiasche non prodotte in Liguria. Le caratteristiche climatiche della regione nel periodo di crescita delle drupe (estati calde e asciutte, sbalzi termici non estremi, ventilazione costante) favoriscono infatti una loro maturazione lenta e omogenea. Questo consente agli olivicoltori di programmare la raccolta scalare anche sulla base della altitudine dei terreni, sfruttando in tal modo il prolungamento del tempo nel quale si realizza il processo di maggiore accumulo degli zuccheri (quello fra l'inviatura e la piena maturazione). Tale condizione è avvalorata da alcune inda-

gini, le quali evidenziano statisticamente nelle olive taggiasche liguri valori medi di carboidrati maggiori rispetto ad altre varietà (CERSAA labcam, 2021 e 2024).

Parallelamente quegli stessi aspetti climatici derivanti dalla localizzazione dell'arco ligure verso il 45° parallelo (in particolare: temperature mediamente più basse, escursioni termiche non estreme e luminosità diurne meno intense di quelle osservabili in altre zone olivicole) interferiscono significativamente sul contenuto in polifenoli, che, risultando statisticamente nei valori medi più ridotto rispetto alle altre varietà, si esprime attraverso una nota di amaro leggera e permette quindi di apprezzare maggiormente la sensazione di dolce delle olive taggiasche liguri.

Le specificità menzionate, ricercate da un segmento importante di consumatori, sono comuni alle diverse tipologie di prodotto, dal momento che sono presenti nella materia prima di base, le olive intere in salamoia, utilizzate per le successive preparazioni o trasformazioni, compresa la pasta o paté di olive, una semplice elaborazione artigianale nella quale si ritrovano i medesimi caratteristici valori organolettici.

Un aspetto della reputazione di non minore importanza delle olive taggiasche liguri è l'elevato valore dello spiccagnolo espresso nell'analisi sensoriale. Si tratta ancora una volta di una specificità nella quale si rinvia una fruttuosa interazione fra fattori naturali e fattori umani del territorio: la coltivazione in asciutta e la scelta del giusto grado di maturazione attraverso la pratica della raccolta scalare favoriscono una maturazione profonda e progressiva dei tessuti delle drupe e del nocciolo, che determina una tendenza della polpa alla compattezza ed al suo facile distacco.


Tra i fattori umani che influenzano la reputazione delle olive taggiasche liguri merita una menzione anche lo specifico «saper fare» locale espresso nella cura dedicata alla gestione degli oliveti, nella capacità di selezione viva delle olive per stabilirne livelli qualitativi e di maturazione ottimali ai fini della loro destinazione e nell'alta artigianalità degli impianti di trasformazione, il cui alto numero e diffusione dimostrano una professionalità ampiamente radicata nel tessuto economico e sociale.

La tradizione delle famiglie di conservare le olive taggiasche in salamoia è storicamente accertata fin dall'Ottocento. Ma il deciso superamento dell'ambito elitario e casalingo, promosso anche da studi specifici, avviene a ridosso del secondo dopoguerra con la risposta favorevole dei consumatori alla introduzione sul mercato delle prime masse critiche di prodotto. Negli anni Sessanta e Settanta del Novecento le olive taggiasche liguri, a seguito del coinvolgimento di un numero sempre maggiore di aziende produttrici, del rafforzamento della posizione di queste sul mercato e del contestuale allargamento della gamma delle referenze (olive in salamoia, denocciolate asciutte, denocciolate in salamoia, denocciolate in olio extra vergine di oliva e pasta o paté di olive), consolidano la reputazione come prodotto di qualità tipico della Liguria. Tale reputazione, anche a seguito di un utilizzo crescente del nome nel commercio e nel linguaggio comune, si allarga negli anni successivi (R. De Andreis e A. Giacobbe Storia della Taggiasca, 2022) attraverso testi specialistici (A. Ricci Olive da mensa, 2007; F. Lanza Olive, A global History, 2011) ricettari (La grande cucina regionale: Liguria, 2005) articoli sulle maggiori testate nazionali comparsi ripetutamente in tutta la seconda metà del Novecento (Corriere della Sera 7 febbraio 2004; Repubblica, Stampa e Secolo XIX in Turismo.it 22 giugno 2020) pubblicità aziendali (McDonald's, 2022) e della GDO (Conad), pubblicazioni negli U.S.A. (I. Virbila The Review, 2011) in Gran Bretagna (W. Van Grinsven-P. The Olive Oil Masterclass, 2019) in Germania (C. Shinharl Frühling, Sommer, Gemüse, 2015) e in Spagna (Alamy, 2015), blog italiani (la carruba) e stranieri (Scordo.com: Italian olives: The lovely Taggiasca olives from Liguria), interventi di grandi cuochi e gastronomi di livello internazionale, come Alain Ducasse (La Stampa, 26 aprile 1998). Questi ultimi diffondono anche la conoscenza di una serie di piatti della cucina tradizionale ligure con le olive taggiasche liguri immancabili protagoniste, e in primo luogo del «coniglio alla ligure», la cui ricetta viene illustrata in una scena, vista in tutto il mondo, de La grande bellezza di Paolo Sorrentino, premio Oscar 2014 quale miglior film straniero.

Art. 7.

Organismo di controllo

La verifica del rispetto del presente disciplinare è svolta, conformemente a quanto stabilito dall'art. 39 del regolamento (UE) n. 2024/1143 e successive modificazioni. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è: CERSAA Centro sperimentazione e assistenza agricola - Area *Made in Quality* con sede legale in via Quarda Superiore, 16 - 17100 Savona e sede operativa in Regione Rollo, 98 - 17031 Albenga.



Art. 8.

Confezionamento e etichettatura

Il confezionamento viene effettuato in contenitori di materiale idoneo all'uso alimentare. Il peso netto del prodotto varia da 40 g a 5,0 kg. Ove il contenuto sia immerso nel liquido di governo, detto peso è da intendersi riferito al prodotto sgocciolato.

Al fine di salvaguardare la qualità, assicurare la rintracciabilità e garantire il controllo del prodotto immesso in commercio, la lavorazione ed il confezionamento delle «Olive taggiasche liguri» devono essere effettuate nell'area di produzione di cui all'art. 3 per i seguenti motivi: a) garantire l'origine e la tracciabilità del prodotto, evitando il rischio di commistioni con olive di diversa provenienza; b) salvaguardarne la qualità e le caratteristiche tipiche, considerato che il confezionamento riguarda un prodotto delicato e deperibile che non può essere assoggettato a sbalzi di temperatura, lunghe percorrenze e ulteriori manipolazioni, che potrebbero alterarne odore, sapore e consistenza; c) mantenere la tradizione, dal momento che il prodotto deve la sua reputazione anche a pratiche tradizionali di preparazione sedimentate nel tempo e legate all'ambiente di origine; d) garantire la massima trasparenza nei confronti del consumatore, il quale nella denominazione della IGP è portato con fiducia a collegare identità e reputazione del prodotto alla sua origine e provenienza dal territorio ligure.

Ogni confezione di «Olive taggiasche liguri» deve riportare in etichetta:

la denominazione «Olive taggiasche liguri»;

la specificazione merceologica a seconda della tipologia: «in salamoia», «denocciolate asciutte», «denocciolate in salamoia», «denocciolate in olio extravergine di oliva», «pasta o paté di» con dimensione inferiore a quella della denominazione; l'espressione «indicazione geografica protetta» o l'acronimo «IGP»;

il simbolo previsto dalla normativa comunitaria per le indicazioni geografiche protette;

il logotipo, di seguito riprodotto, composto da quattro cerchi ellittici tratteggiati sovrapposti fra loro e intersecantis in più punti, a formare una figura che ricorda graficamente l'ovale dell'oliva taggiasca. All'interno dei cerchi sono contenuti: nella parte alta la dicitura «OLIVE TAGGIASCHE LIGURI»; nella parte bassa, a evidenziare l'origine geografica del prodotto, la sagoma della Liguria che, alle due estremità, deborda e si sovrappone ai cerchi. Il *lettering* utilizzato è MIDO in colore bianco panna Pantone 3-9 C. La sagoma della Liguria e i cerchi sono in colore bianco panna Pantone 3-9 C. Lo sfondo è in colore azzurro mare Pantone 105-6 C.



Sono ammesse, come da riproduzioni sotto riportate, una versione monocromatica di colore azzurro mare Pantone 105-6 C o in scala di grigio (positivo o negativo) e una versione sul fondo azzurro mare Pantone 105-6 C:



La dimensione del logotipo potrà essere rapportata alle diverse declinazioni di utilizzo, osservando il rispetto di una dimensione minima di 15 mm in altezza.

La denominazione «Olive taggiasche liguri» è intraducibile, ma ad essa potranno essere aggiunte le traduzioni nelle lingue dei paesi nei quali il prodotto viene commercializzato.

Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità delle «Olive taggiasche liguri»:

è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione del prodotto non espressamente prevista;

è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore o evidenzino caratteristiche che il prodotto deve in ogni caso possedere in quanto prescritte dal disciplinare;

è ammesso l'uso di altri riferimenti veritieri e documentabili, ivi compresa l'illustrazione della storia del prodotto e/o aziendale, che siano consentiti dalla normativa vigente e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare;

L'uso contestuale di nomi di aziende agricole, tenute, fattorie e la loro localizzazione territoriale sono consentiti solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda agricola, della tenuta o della fattoria interessata;

è consentito l'uso di marchi collettivi o di certificazione adottati o autorizzati da enti istituzionali non in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

Ogni confezione di «Olive taggiasche liguri» della tipologia denocciolate in olio extra vergine di oliva deve riportare in etichetta, oltre alla specificazione merceologica a seconda della tipologia, la percentuale di olio di oliva rispetto al peso netto del totale del prodotto.

25A05444

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 agosto 2025.

Autorizzazione all'«Istituto Costruttivista Narrativo (ICoNa)», per la sede principale di Padova, ad aumentare gli allievi per ciascun anno di corso, da 15 a 20 unità, e, per l'intero corso, da 60 a 80 unità.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, com-



ma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 6 marzo 2025, e successive integrazioni, con la quale l'«Istituto costruttivista narrativo (ICoNa)» ha chiesto per la sede principale di Padova, l'aumento degli allievi per ciascun anno di corso, da 15 a 20 unità, e, per l'intero corso, da 60 a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 17 marzo 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 24 luglio 2025, n. 173 in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto costruttivista narrativo (ICoNa)» è autorizzato, per la sede principale di Padova, ad aumentare gli allievi per ciascun anno di corso, da quindici a venti unità, e, per l'intero corso, da sessanta a ottanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A05427

DECRETO 26 agosto 2025.

Abilitazione alla «Scuola torinese di psicoterapia cognitiva a indirizzo costruttivista-relazionale» ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Bra, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;


Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;



Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 7 maggio 2024, e successive integrazioni, con la quale la «Scuola torinese di psicoterapia cognitiva a indirizzo costruttivista-relazionale», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Bra (CN) - vicolo Sant'Antonino n. 3, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 17 marzo 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 24 luglio 2025 n. 173 in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola torinese di psicoterapia cognitiva a indirizzo costruttivista-relazionale», è abilitata ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, nella sede periferica di Bra (CN) - vicolo Sant'Antonino n. 3, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A05428

DECRETO 26 agosto 2025.

Abilitazione della «Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-compartimentale dello sviluppo, adolescenza ed età adulta con applicazioni in ambito clinico giuridico di Giulianova» ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Giulianova, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 16 unità e, per l'intero corso, a 64 unità.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina

l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;


Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 3 febbraio 2023, e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale dello sviluppo, adolescenza ed età adulta con applicazioni in ambito clinico giuridico di Giulianova», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Giulianova (TE), via Nazionale per Teramo s.n.c., per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a sedici unità e, per l'intero corso, a sessantaquattro unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 17 marzo 2025;



Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 24 luglio 2025, n. 173, in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4, del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale dello sviluppo, adolescenza ed età adulta con applicazioni in ambito clinico giuridico di Giulianova», è abilitata ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, nella sede principale di Giulianova (TE), via Nazionale per Teramo s.n.c., un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a sedici unità e, per l'intero corso, a sessantaquattro unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A05429

DECRETO 26 agosto 2025.

Abilitazione della «SE srl Centro Studi in Psicologia e Psicoterapia Costruttiva narrativa ermeneutica» ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Firenze, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari, a 18 unità e, per l'intero corso, a 72 unità.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 15 febbraio 2023, e successive integrazioni, con la quale la «SE S.r.l. Centro studi in psicologia e psicoterapia costruttivista narrativa ermeneutica», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze, viale Spartaco Lavagnini n. 13, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a diciotto unità e, per l'intero corso, a settantadue unità;


Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 26 maggio 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 24 luglio 2025, n. 173, in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «SE S.r.l. Centro studi in psicologia e psicoterapia costruttivista narrativa ermeneutica», è abilitata ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II



del regolamento stesso, nella sede principale di Firenze, viale Spartaco Lavagnini n. 13, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a diciotto unità e, per l'intero corso, a settantadue unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A05430

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tiotropio, «Tiotropio Glenmark».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 350 del 2 ottobre 2025

Codice pratica: RU/2025/011.

Procedura europea n. CZ/H/1144/001/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TIOTROPIO GLENMARK, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Glenmark Arzneimittel GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Industriestras. 31, D-82194, Grobenzell, Germania.

Confezioni:

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL con inalatore - A.I.C. n. 052111010 (in base 10) 1KQ9P2 (in base 32);

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL con inalatore - A.I.C. n. 052111022 (in base 10) 1KQ9PG (in base 32);

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL con inalatore - A.I.C. n. 052111034 (in base 10) 1KQ9PU (in base 32);

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052111046 (in base 10) 1KQ9Q6 (in base 32);

«18 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052111059 (in base 10) 1KQ9QM (in base 32).

Principio attivo: tiotropio.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Limited - KW20 Kordin Industrial Park Paola, PLA 3000, Malta;

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o - Fibichova 143,566 17 Vysoké Mýto, Repubblica Ceca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.


Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 25-04-2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05446

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bivalirudina, «Bivalirudina Hikma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 351 del 3 ottobre 2025

Codice pratica: RU/2024/201.

Procedura europea n. NL/H/4677/001/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BIVALIRUDINA HIKMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della presente determina, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A., con sede legale e domicilio fiscale Estrada Rio da Mó, 8, 8a, 8b, Fervença 2705-906, Terrugem, Portogallo.

Confezione:

«250 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051795019 (in base 10) IKDP2C (in base 32).

Principio attivo: bivalirudina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Quercus Labo, Wijmenstraat 21p, Mariakerke, 9030, Belgio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nm).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determinazione di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale


Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 29 aprile 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05447



Rettifica dell'estratto della determina AAM/AIC n. 248 del 26 giugno 2025, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pomalidomide, «Pomalidomide Ever Pharma».

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determina A.I.C. n. 248 del 26 giugno 2025, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale POMALIDOMIDE EVER PHARMA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 177 del 1° agosto 2025 relativamente a:

1) Codice pratica:

laddove è riportato:

«Codici pratica: MCA/2023/268; C1A/2024/2214»

leggasi:

«Codice pratica: "MCA/2023/268";»

2) Procedura europea:

laddove è riportato:

«Procedure europee: nn. SE/H/2471/001-004/DC; NL/H/5835/IA/001/G;»

leggasi

«Procedura europea: n. SE/H/2471/001-004/DC;»

Titolare A.I.C.: Ever Pharma Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Riccardo Gigante, 4 - 00143, Roma, Italia.

La presente comunicazione sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A05448

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di menotropina, «Meriofert».

Estratto determina AAM/PPA n. 597/2025 del 26 settembre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo stato membro di riferimento (RMS): variazione di tipo II C.L.z. modifiche minori di riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo conseguenti ai commenti ricevuti dai nuovi CMS nel corso della procedura DK/H/2356/003-004/E/003, conclusasi in data 7 novembre 2023. Modifiche minori del riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo z-per allineare i testi dei vari dosaggi. Modifica dei paragrafi 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 6.5, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Modifiche editoriali minori del testo del paragrafo 5 del FI foglio illustrativo per riportare correttamente le informazioni sulla data di scadenza per il medicinale MERIOFERT.

Confezioni:

A.I.C. n. 043275015 - «75 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e intramuscolare» 1 flaconcino di polvere in vetro + 1 siringa preriempita di solvente + 2 aghi;

A.I.C. n. 043275027 - «75 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e intramuscolare» 5 flaconcini di polvere in vetro + 5 siringhe preriempite di solvente + 10 aghi;

A.I.C. n. 043275039 - «75 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e intramuscolare» 10 flaconcini di polvere in vetro + 10 siringhe preriempite di solvente + 20 aghi;

A.I.C. n. 043275041 - «150 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e intramuscolare» 1 flaconcino di polvere in vetro + 1 siringa preriempita di solvente + 2 aghi;

A.I.C. n. 043275054 - «150 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e intramuscolare» 5 flaconcini di polvere in vetro + 5 siringhe preriempite di solvente + 10 aghi;

A.I.C. n. 043275066 - «150 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e intramuscolare» 10 flaconcini di polvere in vetro + 10 siringhe preriempite di solvente + 20 aghi;

A.I.C. n. 043275078 - «900 UI Polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere in vetro + 1 siringa preriempita con ago di solvente con 12 siringhe monouso e 12 tamponi imbevuti di alcol.

Codice pratica: VC2/2023/718.

Procedura europea: DK/H/2356/001-005/II/28.

Titolare A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Martiri Di Cefalonia, 2, 26900 Lodi, codice fiscale 10616310156.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A05476

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azelastina e fluticasone, «Azelastina e Fluticasone Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 599/2025 del 3 ottobre 2025

È autorizzata la seguente variazione B.II.e.5.a.2, con conseguente immissione in commercio del medicinale AZELASTINA E FLUTICASONE ZENTIVA nella confezione di seguito indicata:

«137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 3 flaconi in vetro da 23 g/120 erogazioni con pompa spray e applicatore - A.I.C. n. 051180026 (base 10) 1JTWHU (base 32).

Principio attivo: azelastina e fluticasone.

Codice pratica: C1B/2025/1377.

Procedura europea: SE/H/2296/001/IB/002.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Paleocapa n. 7 - Milano, codice fiscale 11388870153.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Cnn.


Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua te-



desca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A05477

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pomalidomide, «Pomalidomide Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 604/2025 del 26 settembre 2025

È autorizzato il *grouping* composto dalle seguenti variazioni: IB - B.II.e.5.a.2, IB - B.II.e.5.a.2 con conseguente immissione in commercio del medicinale POMALIDOMIDE SANDOZ nelle confezioni di seguito indicate:

«1 mg capsule rigide» 56 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051356172 - (base 10) 1JZ8JD (base 32);

«2 mg capsule rigide» 56 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051356184 (base 10) 1JZ8JS (base 32);

«3 mg capsule rigide» 56 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051356196 (base 10) 1JZ8K4 (base 32);

«4 mg capsule rigide» 56 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051356208 (base 10) 1JZ8KJ (base 32);

«1 mg capsule rigide» 63 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051356210 (base 10) 1JZ8KL (base 32);

«2 mg capsule rigide» 63 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051356222 (base 10) 1JZ8KY (base 32);

«3 mg capsule rigide» 63 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051356234 (base 10) 1JZ8LB (base 32);

«4 mg capsule rigide» 63 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051356246 (base 10) 1JZ8LQ (base 32).

Principio attivo: Pomalidomide.

Codice pratica: C1B/2025/131.

Procedura europea: NL/H/5834/IB/005/G.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., (codice fiscale 00795170158) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo n. 43 - 20154, Milano.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, ematologo, internista.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere

a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A05478

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Paracetamolo Laboratori Alter».

Estratto determina AAM/PPA n. 606/2025 del 26 settembre 2025

È autorizzata la seguente variazione+: B.II.e.5.a.1. con conseguente immissione in commercio del medicinale PARACETAMOLO LABORATORI ALTER nella confezione di seguito indicata:

«1000 mg compresse» 16 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. 045523166 (base 10) 1CF86Y (base 32).

Principio attivo: paracetamolo.

Codice pratica: C1A/2025/1932.

Procedura europea: DE/H/6226/002/IA/020.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi n. 7 - 20144 Milano, codice fiscale n. 04483510964.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A05479

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Crinozol»

Con la determina n. aRM - 177/2025 - 2673 del 3 ottobre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Pharmeg S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CRINOZOL;



confezione: 037539018;
 descrizione: «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/AL;
 confezione: 037539020;
 descrizione: «150 mg capsule rigide» 2 capsule in blister PVC/AL;
 confezione: 037539032;
 descrizione: «200 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05500**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Sun».**

Con la determina n. aRM - 178/2025 - 2673 del 3 ottobre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Pharmeg S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: AMLODIPINA SUN
 confezione: 037676018;
 descrizione: «5 mg compresse» 28 compresse;
 confezione: 037676020;
 descrizione: «10 mg compresse» 14 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05501**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina FG».**

Con la determina n. aRM 179/2025 - 2282 del 6 ottobre 2025, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della FG S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: AMLODIPINA FG.
 Confezioni:
 037675016 - «5 mg compresse» 28 compresse;
 037675028 - «10 mg compresse» 14 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05502**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flector Dolore».**

Con la determina n. aRM - 180/2025 - 7166 del 6 ottobre 2025 è revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: FLECTOR DOLORE:
 confezione: 028617037;
 descrizione: «25 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine;
 confezione: 028617052;
 descrizione: «25 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine in carta/al/pe.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05503**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE****Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 29 settembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1723
Yen	174,38
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,302
Corona danese	7,4646
Lira Sterlina	0,8723
Fiorino ungherese	391,08
Zloty polacco	4,2695
Nuovo leu romeno	5,0783
Corona svedese	11,03
Franco svizzero	0,9357
Corona islandese	142
Corona norvegese	11,6775
Rublo russo	-
Lira turca	48,7434
Dollaro australiano	1,7859
Real brasiliano	6,2515
Dollaro canadese	1,6333
Yuan cinese	8,3482
Dollaro di Hong Kong	9,1208
Rupia indonesiana	19543,18
Shekel israeliano	3,8944
Rupia indiana	104,0423
Won sudcoreano	1643,31
Peso messicano	21,4979
Ringgit malese	4,9412
Dollaro neozelandese	2,027
Peso filippino	68,199
Dollaro di Singapore	1,5128
Baht thailandese	37,789
Rand sudafricano	20,267

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A05471

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 30 settembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1741
Yen	173,76
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,335
Corona danese	7,4649
Lira Sterlina	0,8734
Fiorino ungherese	390,26
Zloty polacco	4,2698
Nuovo leu romeno	5,0806
Corona svedese	11,0565
Franco svizzero	0,9364
Corona islandese	142,4
Corona norvegese	11,7265
Rublo russo	-
Lira turca	48,8227
Dollaro australiano	1,776
Real brasiliano	6,2432
Dollaro canadese	1,6346
Yuan cinese	8,3591
Dollaro di Hong Kong	9,1359
Rupia indonesiana	19578,94
Shekel israeliano	3,8786
Rupia indiana	104,2548
Won sudcoreano	1648,05
Peso messicano	21,5314
Ringgit malese	4,9412
Dollaro neozelandese	2,0257
Peso filippino	68,375
Dollaro di Singapore	1,5145
Baht thailandese	38,088
Rand sudafricano	20,282

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A05472


**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 1° ottobre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1724
Yen	172,47
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,275
Corona danese	7,4659
Lira Sterlina	0,8704
Fiorino ungherese	388,7
Zloty polacco	4,2583
Nuovo leu romeno	5,0821
Corona svedese	11,0355
Franco svizzero	0,9365
Corona islandese	142,6
Corona norvegese	11,658
Rublo russo	-
Lira turca	48,7626
Dollaro australiano	1,7741
Real brasiliano	6,2264
Dollaro canadese	1,6337
Yuan cinese	8,347
Dollaro di Hong Kong	9,1235
Rupia indonesiana	19499,36
Shekel israeliano	3,8845
Rupia indiana	104,022
Won sudcoreano	1647,52
Peso messicano	21,4137
Ringgit malese	4,9329
Dollaro neozelandese	2,0184
Peso filippino	68,146
Dollaro di Singapore	1,5114
Baht thailandese	37,968
Rand sudafricano	20,1455

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A05473



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 2 ottobre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1754
Yen	172,53
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,248
Corona danese	7,4668
Lira Sterlina	0,8721
Fiorino ungherese	388,75
Zloty polacco	4,2565
Nuovo leu romeno	5,082
Corona svedese	11,0025
Franco svizzero	0,935
Corona islandese	142,2
Corona norvegese	11,675
Rublo russo	-
Lira turca	48,9077
Dollaro australiano	1,7786
Real brasiliano	6,2442
Dollaro canadese	1,6387
Yuan cinese	8,3683
Dollaro di Hong Kong	9,1458
Rupia indonesiana	19529,86
Shekel israeliano	3,8951
Rupia indiana	104,2798
Won sudcoreano	1647,21
Peso messicano	21,5927
Ringgit malese	4,9431
Dollaro neozelandese	2,0163
Peso filippino	68,314
Dollaro di Singapore	1,5127
Baht thailandese	37,977
Rand sudafricano	20,1999

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A05474

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 3 ottobre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


Dollaro USA	1,1734
Yen	172,9
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,277
Corona danese	7,4667
Lira Sterlina	0,8726
Fiorino ungherese	388,88
Zloty polacco	4,2555
Nuovo leu romeno	5,0904
Corona svedese	11,003
Franco svizzero	0,9343
Corona islandese	142,2
Corona norvegese	11,6745
Rublo russo	-
Lira turca	48,9128
Dollaro australiano	1,7771
Real brasiliano	6,2672
Dollaro canadese	1,6387
Yuan cinese	8,3541
Dollaro di Hong Kong	9,1318
Rupia indonesiana	19436,73
Shekel israeliano	3,8828
Rupia indiana	104,183
Won sudcoreano	1649,29
Peso messicano	21,5994
Ringgit malese	4,9377
Dollaro neozelandese	2,0122
Peso filippino	67,955
Dollaro di Singapore	1,5129
Baht thailandese	38,012
Rand sudafricano	20,249

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A05475

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.


Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 0 1 1 *

€ 1,00

